

STATUTO DELLA COMUNITA' MONTANA

Art. 1

Costituzione e denominazione

I comuni di Anela, Benetutti, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Nule con rispettive deliberazioni consiliari, adottate ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L.R. 2 agosto 2005 n. 12 e secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 4, del D.Lgs 267/2000 hanno approvato il presente Statuto.

La Comunità Montana denominata “ Comunità Montana del Goceano” istituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 28.05.2008, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. 12/05, comprendente i Comuni di Anela, Benetutti, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Nule, è una unione di Comuni, ente locale costituito per la valorizzazione delle zone montane e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

Art. 2

Sede

La Comunità Montana ha sede legale ed amministrativa nel comune di Bono.

Art. 3

Gonfalone e stemma

La Comunità Montana può dotarsi di un proprio gonfalone e stemma con delibera del consiglio della comunità.

Art. 4

Modifiche statutarie

Le modifiche al presente statuto dovranno essere adottate con le procedure previste dall'art. 8, 1° comma, della L.R. 12/2005 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5

Norme che regolano la Comunità

La Comunità Montana è regolata dalle leggi nazionali in vigore per la montagna, dalla L.R. 12/2005 da eventuali leggi successive aventi per oggetto lo sviluppo economico e sociale della montagna, nonché dalle norme del presente Statuto e da eventuali successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6

Normativa di richiamo

Nel silenzio dello Statuto si applicano le norme di cui alla L.R. 12/2005 e le disposizioni del D.lgs 267/2000 relative ad un comune di dimensioni pari alla popolazione complessiva della comunità.

Art. 7

Finalità e attività della Comunità Montana

1. Nell'ambito del proprio territorio la Comunità montana promuove, favorisce e coordina le iniziative rivolte allo sviluppo economico, sociale e culturale, nonché alla valorizzazione delle zone montane e all'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. In particolare, la Comunità, ai sensi dell'art. 5. commi 4 e 5 , della L.R. 12/2005:
 - a. gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'UE e dalle leggi regionali e nazionali;
 - b. esercita le funzioni proprie dei comuni ricadenti in ambito territoriale, o ad essi conferite, che i Comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata;
 - c. esercita le funzioni ad essa delegate dalla Provincia, dalla Regione, dallo Stato e dall'UE;
3. La Comunità Montana adotta un piano organico di sviluppo e valorizzazione del territorio montano e programmi annuali di attuazione. Il piano stabilisce gli obiettivi generali dell'azione della comunità, individua gli interventi speciali per la montagna, ai sensi del 4 comma dell'art. 1 della Legge 31.01.1994 n. 97, indicando i tempi di attuazione e i criteri di

valutazione e ne assicura il raccordo con l'insieme delle funzioni esercitate dalla Comunità Montana. Con il programma annuale di attuazione sono approvati, i progetti per la realizzazione degli interventi speciali. I piani organici ed i programmi annuali sono trasmessi all'Assessore Regionale competente in materia di EE.LL. ai fini della ripartizione del fondo per la montagna previsto dall'art. 10 della L.R. 12/2005.

Art. 8

Consultazione e partecipazione popolare.

Diritto di accesso e di informazione

(Art. 9 comma 5 lett. c)

1. La Comunità Montana valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. Cura i rapporti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con quelle professionali, cooperativistiche, economiche ed imprenditoriali onde consentire la più ampia partecipazione in sede di predisposizione di piani e programmi di rilievo territoriale. È obbligatoria la consultazione in sede di predisposizione del piano organico di sviluppo e valorizzazione del territorio montano.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono in situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati nell'osservanza dei principi della Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni.
3. Per il diritto di accesso agli atti dell'amministrazione trova applicazione l'art. 10 del D.lgs n. 267/00.

Art. 9

Attuazione dei fini istituzionali e forme di collaborazione con gli EE.LL.

(art. 9 comma 5 lett. b)

Rapporti con la Regione – Provincia – AUSL - CCIA

L'esercizio associato delle funzioni proprie dei Comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alla Comunità Montana.

I Comuni interessati all'esercizio associato di funzioni conferiscono apposita delega alla Comunità Montana.

I servizi associati gestiti dalla Comunità Montana possono essere estesi a Comuni limitrofi non ricadenti nel territorio della Comunità Montana, previa deliberazione del consiglio della Comunità montana.

La Comunità montana, ai sensi dell'art. 5, comma 4 lett. c) della L.R 12/05 esercita le funzioni ad esse delegate dalla provincia.

I rapporti tra gli enti saranno regolati da apposita convenzione secondo quanto disposto dall'art. 30 del D.lgs n. 267/00.

La comunità montana può conferire deleghe ad altri enti ai sensi dell'art. 6 della legge 1102/71 per la realizzazione di singole opere di volta in volta determinate.

La Comunità Montana nel perseguimento dei propri fini istituzionali, ove ne ricorrano i presupposti di legge:

Art. 10

Organi della Comunità

Sono organi della Comunità:

- Il Consiglio;
- La Giunta Esecutiva;
- Il Presidente.

Art.11

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio è composto, a norma dell'art.9, comma 4 della L.R. n.12/2005, come modificato dall'art.12, comma 13, lett.b) della L.R. n.2 del 29.05.2007, dal Sindaco di ciascun comune o da un suo delegato.
2. Il consiglio dura in carica di norma 5 anni.
3. La riunione per l'insediamento del consiglio è convocata nella sede della Comunità Montana dal Presidente se questi è in carica, ovvero dal consigliere più anziano di età. In

sede di prima applicazione della presente norma, la riunione per l'insediamento del consiglio è convocata dal sindaco del comune più popoloso della Comunità Montana.

4. I seggi rimasti vacanti nel corso del quinquennio, a seguito di dimissioni, revoca o decadenza dei Consiglieri della Comunità Montana, saranno coperti a seguito di nuova nomina da parte del comune di appartenenza. I predetti consiglieri restano in carica dal loro insediamento per il tempo rimanente alla scadenza del quinquennio.

Art. 12

Attribuzione del Consiglio

Il Consiglio è il massimo organo deliberante della Comunità.

Per le attribuzioni del Consiglio si fa riferimento a quanto previsto dal D.lgs n. 267/00.

La prima seduta Consiliare è presieduta dal Consigliere anziano di età presente alla seduta.

Sia in caso di rinnovazione del Consiglio che in caso di successiva vacanza del Presidente o dell'organo esecutivo, nessuna deliberazione può essere assunta dal medesimo consiglio prima della rinnovazione dei suddetti organi esecutivi.

Art. 13

Regolamento sul funzionamento del consiglio

Un apposito regolamento, approvato dal consiglio su proposta dell'esecutivo, disciplina il funzionamento del consiglio.

Detto regolamento dovrà prevedere, tra l'altro, norme sulle modalità della discussione, delle votazioni e dello scrutinio, sulla costituzione, sulla nomina e sul funzionamento di Commissioni consiliari permanenti e speciali, sul diritto dei Consiglieri a presentare proposte, interrogazioni, interpellanze e mozioni, nonché sulla disciplina delle sedute

Art. 14

Funzionamento del Consiglio

Su convocazione del Presidente, il Consiglio della Comunità Montana deve riunirsi:

- a) entro il mese di giugno per l'approvazione del conto del bilancio dell'esercizio precedente e della relazione;
- b) entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo; si riunisce altresì:
- c) quando la Giunta esecutiva lo ritenga necessario;
- d) quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri;
- e) su richiesta del Presidente della Giunta regionale.

Nei casi di cui alle lettere d) ed e) il Consiglio deve riunirsi entro 15 giorni dalla richiesta.

Qualora non si provveda, i soggetti di cui alle predette lettere possono richiedere l'intervento sostitutivo dell'Assessore Regionale agli EE.LL.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata da consegnarsi all'ufficio postale almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza il termine è ridotto a 48 ore e su convocazione telegrafica, per e.mail, fax; la seconda convocazione deve essere prevista a non meno di 1 ora dopo la prima.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, nonché l'elenco degli oggetti posti all'ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccetto nei casi in cui, per legge, o con motivata deliberazione sia altrimenti stabilito; esse hanno luogo, di norma, nella sede della Comunità e possono svolgersi anche nella sede dei Comuni della Comunità per trattare argomenti particolari e quando il Consiglio stesso espressamente lo deliberi.

Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati; la riunione sarà valida - come seduta di seconda convocazione - purché sia presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

Art. 15

Votazioni e deliberazioni

Salvo i casi in cui sia diversamente stabilito dalla legge o dallo Statuto, il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio vota a scrutinio palese salvo che per l'elezione del Presidente e degli Assessori e per le questioni che comportino un giudizio sulle persone.

ART. 16

Diritti dei Consiglieri

Ogni Consigliere oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento ha diritto di interrogazione, interpellanza e mozione; ha diritto, a richiesta, di ottenere copia conforme delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e di prendere visione di tutti gli atti inerenti agli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta del Consiglio.

Di tutte le deliberazioni viene inviata copia ai gruppi consiliari tramite il capogruppo.

Art. 17

Durata in carica del Consiglio, ineleggibilità, incompatibilità, decadenza dei Consiglieri

L'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri della Comunità montana sono regolate dalle norme relative ai Consiglieri comunali.

Il mandato dei componenti del Consiglio della Comunità coincide con la durata in carica del Consiglio comunale da cui provengono; i Consiglieri, peraltro, restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio della Comunità.

In caso di morte, dimissioni o sopravvenuta causa di decadenza, il Consigliere della Comunità viene sostituito secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 11.

I Consiglieri, fatta eccezione per i Sindaci, che senza giustificati motivi non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti.

La pronuncia di decadenza è fatta dal Consiglio della Comunità, su proposta di uno dei suoi componenti, nella prima seduta successiva a quella in cui è stata presentata la proposta, purché siano trascorsi almeno 10 giorni dalla notificazione della medesima proposta all'interessato.

La decadenza viene, a cura del Presidente, comunicata all'interessato e al Comune di appartenenza entro 10 giorni dalla data in cui la decadenza stessa è stata pronunciata. Il Comune di appartenenza dovrà provvedere a sostituire il Consigliere decaduto con "altro" rappresentante nella I^a seduta utile del Consiglio comunale.

Art. 18

L'organo esecutivo

L'organo esecutivo è composto dal presidente e da quattro assessori.

Il consiglio, nella prima riunione, subito dopo l'insediamento dei rappresentanti e la verifica della regolare composizione del Consiglio, provvede a scrutinio segreto alla elezione del Presidente e dell'organo esecutivo.

Gli assessori vengono scelti, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 della L.R. 12/05, tra Sindaci e Assessori dei comuni della comunità. Ogni consigliere esprime tante preferenze quanti sono gli assessori da eleggere.

L'organo esecutivo rimane in carica 5 anni. Se durante tale periodo si rendesse vacante uno dei seggi, il consiglio della Comunità montana provvederà ad eleggere un nuovo componente che rimarrà in carica per il tempo mancante alla scadenza del quinquennio.

La giunta decade, comunque, quando per effetto di nuove elezioni comunali o altra causa cessi contemporaneamente dal mandato la maggioranza dei componenti il consiglio della Comunità Montana.

Il Presidente e l'assessore decade automaticamente dalla carica quando perde il requisito di sindaco o assessore comunale.

Le riduzioni per dimissioni e decadenza del numero dei componenti dell'esecutivo alla metà di quella iniziale, comporta di diritto la decadenza dell'intera giunta, compreso il Presidente.

In caso di revoca, dimissioni o decadenza del Presidente o della Giunta, il Consiglio è convocato non oltre 30 giorni per l'elezione del presidente o della Giunta; fino alle elezioni della nuova Giunta, la Giunta revocata, dimissionaria o decaduta cura solamente gli affari correnti.

Il Presidente e gli altri componenti la Giunta restano in carica per la durata del loro mandato di componenti del Consiglio della Comunità.

La decadenza dalla carica di Consigliere della Comunità Montana comporta automaticamente la decadenza da Assessore.

L'assenza senza giustificati motivi a tre sedute consecutive della Giunta comporta la dichiarazione di decadenza, secondo la procedura prevista al precedente articolo 17 per la decadenza dei Consiglieri.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio della Comunità.

Il Presidente e la Giunta possono essere revocati congiuntamente dal Consiglio sulla base di una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica, votata palesemente con appello nominale ed approvata dalla maggioranza dei Consiglieri in carica.

La proposta di revoca è portata in discussione al Consiglio entro quindici giorni dalla presentazione.

Art. 19

Competenze della G.E.

Per le competenze dell'organo esecutivo si rimanda a quanto previsto dal D.lgs n. 267/2000

Art. 20

Riunioni e funzionamento della giunta

La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente con avviso da farsi con telegramma, e.mail, fax, almeno 48 ore prima della riunione, salvo intesa unanime per diverse modalità e in caso di estrema urgenza, anche in giornata, su convocazione telefonica; l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

La Giunta si riunisce almeno una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano almeno 2 componenti, ovvero per decisione della Giunta stessa.

Le riunioni della Giunta sono presiedute dal Presidente della Comunità Montana e, in sua assenza o impedimento dall'Assessore anziano, intendendosi per tale colui che in sede di elezione della Giunta esecutiva ha conseguito il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età. La Giunta delibera a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente può incaricare con delega i componenti della G.E. della cura di determinati affari.

Art. 21

Il Presidente

Il presidente è eletto dal consiglio nella prima riunione, subito dopo l'insediamento dei rappresentanti e verifica della regolare composizione del Consiglio.

Il Presidente è scelto tra i sindaci dei comuni ricadenti in ambito territoriale.

Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Ogni componente può esprimere una sola preferenza.

Il presidente dura in carica 5 anni e non è immediatamente rieleggibile.

La decadenza dalla carica di sindaco comporta automaticamente la decadenza dalla carica di Presidente.

Il Presidente rappresenta la Comunità Montana ed esercita le funzioni attribuitagli dallo Statuto e dalla Legge.

Convoca e presiede le riunioni del consiglio e dell'esecutivo, coordinandone l'attività.

Firma gli atti del Consiglio e della G.E. unitamente al Segretario Generale.

Provvede tramite l'ufficio segreteria all'esecuzione delle deliberazioni.

In caso di assenza o impedimento comunicati dal Presidente il medesimo è sostituito con le modalità di cui all'art. 20 3° comma.

Art. 22

Procedure per la formazione ed approvazione del piano di sviluppo e valorizzazione dei territori montani (Art. 5, comma 5, L.R. 12/05)

La Comunità Montana adotta un piano organico di sviluppo e valorizzazione del territorio montano.

Il piano stabilisce gli obiettivi generali delle risorse della Comunità Montana, individua gli strumenti speciali per la montagna, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della L. 31.12.1994 n. 97, indica i tempi di realizzazione e i criteri di valutazione e ne assicura il raccordo con l'insieme delle funzioni esercitate dalla comunità. Con programmi annuali di attuazione sono approvati i progetti per la realizzazione degli interventi speciali.

I piani organici e i programmi annuali adottati in via definitiva sono trasmessi all'Assessore competente in materia di EE.LL. entro 30 gg. Dalla loro adozione ai fini della ripartizione del fondo della montagna ai sensi dell'art. 10 della L.R. 12/05; nella fase di formazione e predisposizione del piano devono essere convocate le rappresentanze economiche, sociali territoriali e gli enti pubblici operanti nel territorio.

Il progetto di piano organico di sviluppo e valorizzazione del territorio montano approvato dal consiglio della comunità montana, deve essere trasmesso ai consigli comunali perché questi, entro 30 giorni dal ricevimento, esprimano il loro parere. Trascorso tale termine, senza che il consiglio comunale si sia espresso, il parere si intende positivo.

Esaminati i pareri dei consigli comunali, il consiglio della comunità montana adotta in via definitiva il piano organico di sviluppo e valorizzazione del territorio montano.

Per l'attuazione dei piani la Comunità Montana, d'intesa con gli enti interessati, può avvalersi degli uffici dei comuni o di altri enti.

Art. 23

Il Revisore dei Conti

Per la revisione economica-finanziaria trovano applicazione le norme del titolo VII del D.Lgs n. 267/2000 (Artt. 234 e segg.).

Art. 24

Il Segretario Generale

La Comunità Montana ha un Segretario - Dirigente titolare dipendente di ruolo in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di Segretario Comunale e Provinciale.

Il Segretario è titolare ed esercita le funzioni di cui all'art.97 e all'art.108 del D.lg.vo 267/2000.

Il Segretario della Comunità Montana è nominato dalla Giunta previo espletamento di concorso pubblico per titoli ed esami riservato al personale dirigente del comparto Regioni Autonomie Locali, o previa procedura di mobilità e comunque secondo quanto previsto dal regolamento degli uffici e servizi.

Si prescinde dal concorso per il Segretario di Comunità Montane soppresse per effetto della L.R. 12/05.

Art. 25

Principi fondamentali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi

(art.9 c. 5 lettera A L.R.12/05)

All'ordinamento degli uffici e del personale della Comunità Montana si applicano le disposizioni del D.lgs n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni e integrazioni e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel D.lgs n. 267 del 18.08.2000, Titolo IV, artt. 88 e seguenti.

La comunità montana entro un anno dall'istituzione approva la dotazione organica del personale dipendente commisurata alle esigenze dei servizi espletati.

Alla copertura dei posti si provvede, prioritariamente, col personale dipendente delle Comunità Montane soppresse, ricadenti nell'ambito territoriale della C.M. di nuova istituzione, in applicazione dell'art. 11, 5 comma lett. a), della L.R. 12/05.

La Comunità Montana disciplina con proprio regolamento approvato dalla G.E. l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Art. 26

Albo Pretorio

Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta devono essere pubblicate, a cura del Segretario Generale, nell'Albo pretorio istituito presso la sede della Comunità negli stessi termini e con le stesse modalità con cui vengono pubblicate le deliberazioni dei Consigli comunali.

Art. 27

Finanziamenti

Le entrate della Comunità sono costituite:

1. dalle contribuzioni dei comuni ricadenti in ambito territoriale nella misura determinata dal Consiglio comunitario;
2. dalle risorse del fondo regionale montagna previsto dall'art. 10 della L.R. 12/05;
3. dalle risorse per il finanziamento della gestione associata di servizi e funzioni comunali previste dagli artt. 12 e 14 della L.R. 12/05.
4. da altri contributi e finanziamenti della Regione Sardegna;
5. dalle risorse ordinarie e straordinarie dello Stato;
6. dalle risorse dell'UE;
7. da ogni altra entrata consentite dalle leggi nazionali e regionali.

Art. 27/bis

Utilizzo finanziamenti

In osservanza all'art.28 comma 6 del D.Lg.vo 267/2000 i Comuni non montani ricompresi nel territorio comunitario non possono essere titolari di benefici finanziari previsti per la montagna, rientrano però in tutti gli interventi e opere di programmazione e sviluppo di interesse comunitario e obbligatoriamente nell'esercizio associato di funzioni comunali.

La ripartizione dei fondi "per la montagna" destinati ai Comuni montani sarà attribuita in base all'estensione del territorio montano di ciascun Comune.

Art. 28

Bilancio e Contabilità

In materia di bilancio e contabilità si applicano le norme di cui al D. lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, rapportate ad un comune di dimensioni pari alla popolazione complessiva della Comunità.

La materia sarà disciplinata da appositi regolamenti approvati dal Consiglio, concernenti: contabilità, economato, servizio tesoreria.

Art. 29

Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore successivamente alla pubblicazione del D.P.G.R. previsto dall'art. 8 comma 2 della L.R. 12/05 relativo all'istituzione della Comunità Montana.